



“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

SVILUPPO GENOVA S.p.A.

CONVENZIONE ATTUATIVA
TRA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
E
SVILUPPO GENOVA S.P.A.

PER IL

“Servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio- Piazzale Paul Valery, 5”

DMIUR n.13 dell'8.01.2021 (GU 19/03/2021 n. 68)

L'anno 2022, nella data di apposizione delle firme digitali,

TRA

Città Metropolitana di Genova, (per brevità denominata Città Metropolitana), con sede in Genova Piazzale Mazzini n. 2, (CF: 80007350103) rappresentata dal Direttore della Direzione Servizi generali, scuole e governance, Dott. Paolo Sinisi, all'uopo autorizzato con Atto Dirigenziale n. 497 del 09/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;

E

Società Sviluppo Genova S.p.A., (per brevità denominata S.G.), con sede in Genova, Via San Giorgio n.1, (C.F.: 03669800108), nella persona del proprio legale rappresentante in carica pro-tempore Franco FLORIS, [REDACTED] e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto presso Sviluppo Genova S.p.A: in Via San Giorgio n. 1, 16128 Genova,

Visti

legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” e s.m.i.;

La Legge Regionale 04.09.1997 n. 36 e s.m.i.;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

Lo Statuto della Città Metropolitana di Genova, approvato con la Deliberazione della Conferenza metropolitana di Genova n. 1 del 19 dicembre 2014 e s.m.i.;

Le linee guida per l’assistenza e la collaborazione ai Comuni e alle Unioni di Comuni in settori determinati – Procedura, approvate con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.34 del 15 luglio 2015 e parere favorevole della Conferenza Metropolitana espresso con Deliberazione n. 11 del 24 luglio 2015;

L’Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni dei Comuni dell’area metropolitana, in particolare quanto indicato nel testo dell’Accordo agli articoli 5 e 6, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 53 del 2.12.2015;

Il decreto del Ministro dell’istruzione 1° ottobre 2020, n. 129 con il quale la somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, di cui all’articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 – piano gestionale 15 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per le annualità dal 2020 al 2024, è stata ripartita tra Province, Città metropolitane e enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge n. 104 del 2020, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020;

Il decreto Ministeriale n. 13 dell’8 gennaio 2021 di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Premesso e considerato

- che la Città Metropolitana esercita le proprie funzioni di pianificazione e di reciproca interazione e cooperazione con i Comuni metropolitani, sulla base dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dal proprio Statuto e relative linee guida al fine di promuovere l’efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Città Metropolitana;
- che Atto Dirigenziale n. 497/2022 del 9/03/2022 la Città Metropolitana ha approvato un accordo di cooperazione orizzontale con la Società S.G. ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per conseguire obiettivi inerenti all’interesse pubblico;
- che con tale atto è stato disposto che “... ogni qualvolta vengano individuate iniziative di interesse comune delle parti, esse dovranno essere oggetto di specifica convenzione attuativa nell’ambito della quale dovranno essere esplicitati l’interesse pubblico comune perseguito e le modalità di realizzazione dello stesso e definite in particolare: la divisione dei compiti e delle responsabilità fra le parti, le modalità di monitoraggio, la rendicontazione e controllo, la disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci, i tempi di esecuzione, la durata nonché la determinazione dell’importo da corrispondersi unicamente a titolo di rimborso delle spese sostenute ...”;

- Che alla luce di quanto sopra, con la presente Convenzione è stata individuata la seguente iniziativa di interesse comune delle parti:

LAS.21.00008.SER.00001 - Servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio- Piazzale Paul Valery, 5 - Genova – 16139 - CUP D38B20000960001;

Atteso che tale servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento per ripristinare la regimentazione delle acque I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio- Piazzale Paul Valery, 5 – Genova, rientra tra gli interventi ammessi al finanziamento per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui al DMIUR n.13 dell'8/01/2021 (GU 19/03/2021 n. 68).

Considerato che l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco degli interventi annuali del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, adottato con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 60 del 4 ottobre 2021 ed approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15/12/2021 di adozione del DUP 2022/2024.

che la Città Metropolitana ha approvato lo schema della presente Convenzione Attuativa finalizzata all'intesa con S.G. con Atto Dirigenziale n. 1457/2022 del 4/07/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferma delle premesse

1. Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti attestano il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa per gli accordi di cooperazione di cui all'art. 5, c. 6, del d.lgs. 50/2016.
3. Qualora venissero meno i requisiti previsti, S.G. si impegna a informare tempestivamente la Città Metropolitana per gli opportuni provvedimenti.

Art. 2 – Oggetto e finalità

- 1) La presente Convenzione, nell'ottica della leale collaborazione fra soggetti pubblici finalizzata al miglior perseguimento del comune interesse pubblico, ha per oggetto la cooperazione fra le parti per la redazione della seguente iniziativa di interesse comune:

LAS.21.00008.SER.00001 - Servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio- Piazzale Paul Valery, 5 - Genova – 16139 - CUP D38B20000960001;

- 2) Oggetto della presente Convenzione è l'espletamento delle seguenti attività:
 - a) rilievo planoaltimetrico delle aree oggetto di intervento;
 - b) esecuzione di videoispezioni finalizzate a definire lo stato degli scarichi esistenti;
 - c) progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23, c. 3 bis, del d.lgs. 50/16 dell'intervento da affidare;
 - d) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. "testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Art. 3 – Requisiti del progetto

1. Nel dettaglio si richiamano di seguito i requisiti che dovranno essere posseduti e dichiarati mediante autocertificazione:
2. Idoneità professionale:
 - iscrizione presso i competenti ordini professionali;
 - abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
 - persona fisica incaricata dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche;
3. La progettazione dovrà essere predisposta e consegnata a Città Metropolitana in formato digitale (pdf e vettoriale), nonché con una copia cartacea dell'intero progetto.

Art. 4 – Costituzione del Gruppo di Lavoro Integrato, compiti del Gruppo.

1. Al fine della collaborazione nelle attività necessarie per raggiungere le finalità di cui all'art.1 viene costituito un Gruppo di Lavoro integrato (GdL), coordinato dal Responsabile unico del procedimento (RUP della Città metropolitana) e composto da personale all'uopo individuato da ciascun soggetto coinvolto per quanto di competenza (Città Metropolitana, S.G.)
2. I rapporti tra Città Metropolitana e S.G. dovranno essere condotti secondo il principio di leale e massima collaborazione, a tutela del pubblico interesse comune.
3. Per lo svolgimento dell'incarico SG provvederà a nominare un "referente Commessa" e a darne comunicazione alla Città Metropolitana. Lo stesso avrà l'obbligo di interfacciarsi con il RUP nominato dalla Città Metropolitana.
4. I rapporti fra SG e la Città Metropolitana dovranno essere condotti secondo il principio di leale e massima collaborazione, a tutela del pubblico interesse comune.
5. La cooperazione si svolgerà alle dipendenze del Responsabile Unico del Procedimento, cui è demandato il coordinamento delle attività e l'accettazione o meno degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi convenzionali.

Art. 5 – Compiti e responsabilità a carico di S.G.

1. Predisporre il progetto in conformità a quanto previsto agli artt. 2 e 3 della presente Convenzione
2. S.G. nell'espletamento delle attività della presente Convenzione, potrà avvalersi di collaboratori esterni muniti di titoli professionali adeguati. Resta, tuttavia, inteso che la S.G. sarà l'unica responsabile nei confronti di Città Metropolitana e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto.
3. Tutti i rapporti con terzi affidatari saranno gestiti da S.G., i terzi affidatari risponderanno esclusivamente a S.G. e questa, a sua volta, risponderà a Città Metropolitana.

Art. 6 - Compiti e responsabilità a carico di Città Metropolitana.

1. Coordinare il Gruppo di Lavoro che verrà costituito;
2. Nominare il Responsabile Unico del procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L. 241/1990, che procederà, ove opportuno, secondo i principi generali dell'attività amministrativa, ossia secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di

pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

3. Svolgere l'attività di Responsabile unico del procedimento tramite tecnico qualificato scelto dalla Città metropolitana di Genova;

Art. 7 – Durata, tempi di esecuzione e modalità di monitoraggio.

1. I servizi relativi alla presente Convenzione Attuativa, inclusivi di tutte le attività previsti dall'art. 2, dovranno essere svolti e consegnati nel rispetto delle seguenti fasi e tempistiche:

<i>Fase</i>	<i>descrizione attività</i>	<i>termine di consegna appaltatore</i>
Fase 1	Redazione del Cronoprogramma dettagliato di tutte le attività da svolgere per la realizzazione dell'incarico	5 giorni naturali e consecutivi, dallo specifico Ordine di Servizio emanato dal RUP
Progettazione Definitiva		
Fase 2	Consegna intermedia dei documenti in revisione per commenti del Progetto esecutivo	entro e non oltre il giorno 20/07/22
Fase 3	Verifica della bozza del Progetto esecutivo Il RUP, in contraddittorio con i progettisti, entro 5 giorni dal ricevimento delle documentazioni ed elaborazioni progettuali di cui alla fase 2, procederà ad una <i>prima verifica</i> : a) <i>della documentazione presentata</i> b) <i>dello stato di attuazione delle procedure di ottenimento dei pareri previsti</i> all'invio di un <i>verbale di Verifica</i> con le opportune osservazioni, valutazioni, richieste di modifiche e/o integrazioni. Nel corso della verifica la Città Metropolitana si riserva la facoltà di richiedere modifiche ed integrazioni al progetto presentato, concordando con Sviluppo Genova i tempi e i modi per l'adempimento.	
Fase 4	Rimodulazione e Redazione finale del Progetto esecutivo	10 giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione del verbale di Verifica
Fase 5	Verifica e approvazione del Progetto Esecutivo rimodulato Il RUP, in contraddittorio con i progettisti, procederà alla 2a e definitiva verifica di accertamento della conformità del progetto esecutivo alle norme vigenti e, in caso di esito positivo, all'avvio delle procedure per l'approvazione dello stesso.	

2. La progettazione sarà sottoposta a procedimento di verifica e validazione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 8 – Rimborso spese sostenute per le attività svolte

1. Per le attività svolte Città Metropolitana rimborserà a Sviluppo Genova nelle seguenti modalità:

- per le attività svolte direttamente da SG le somme calcolate sulla base dei giorni/uomo effettivamente dedicati a dette attività, comprensive delle attività di assistenza tecnico amministrativa, nonché delle somme necessarie alla copertura dei costi (comprensivi della quota dei costi generali così come determinati dall'art. 4 del già citato Accordo di Cooperazione Orizzontale sottoscritto in data 15/03/22);
 - per le attività svolte da contraenti esterni, le somme effettivamente corrisposte dalla Società a detti contraenti.
2. Con la stipula della presente Convenzione, le parti danno reciprocamente atto che l'importo massimo dovuto da parte di Città Metropolitana a fronte delle prestazioni svolte da Sviluppo Genova e da eventuali terzi affidatari ammonta ad **€ 26.689,89 oltre IVA** al 22% € 5.871,78, per un totale di € 32.561,67.
 3. È espressamente previsto che gli importi sopra indicati siano relativi esclusivamente alle attività attualmente oggetto della presente convenzione e che, qualora l'incarico venisse esteso, anche l'importo del rimborso verrà, di conseguenza, previamente ridiscusso.
 4. Fatto salvo quanto sopra precisato, resta inteso che l'ammontare complessivo relativo alle attività attualmente previste è fisso ed invariabile, fatta eccezione per le riduzioni derivanti dalle rendicontazioni di cui ai successivi articoli, in coerenza con quanto previsto dal già citato Accordo di Cooperazione Orizzontale.
 5. All'interno dell'importo totale la ripartizione tra voci di costo ha carattere preventivo, che SG potrà gestire in autonomia in funzione alla propria organizzazione aziendale e del corretto andamento dell'attività, restando inteso che la congruità dovrà essere attestata dalla Città Metropolitana, in coerenza con quanto disposto nell'Accordo di Cooperazione, già menzionato.
 6. Il pagamento si dovrà effettuare su base analitica di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e rientranti nei totali di cui sopra.
 7. Eventuali varianti e/o integrazioni richieste formalmente in sede di esame del/i progetto/i ed in sede di verifica, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati o del/i progetto/i, saranno apportate da SG senza onere alcuno per la Città Metropolitana.
 8. Nell'eventualità che l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto, in fase di elaborazione o di esecuzione delle opere, la Società ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni SG predisporrà uno specifico preventivo, elaborato con gli stessi criteri utilizzati per l'incarico, che la Città Metropolitana dovrà approvare prima dell'avvio delle relative attività.

Art. 9 – Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni contrattuali la Città Metropolitana di Genova applica una penale pari all'1 per mille dell'incarico approvato.
2. Qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 20% (venti per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dalla Città Metropolitana in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo del valore della presente Convenzione; superata tale misura la Città Metropolitana può procedere alla risoluzione del contratto in danno a S.G.

Art. 10– Rimborso spese sostenute per le attività svolte

1. Le spese generali, comprese quelle di trasferta, di indagini, di rilievi e di vitto, sono intese comprese nel rimborso riconosciuto in favore di S.G.

Art. 11 - Rendicontazione e controllo.

1. Le rendicontazioni dovranno seguire il seguente schema:
 - a. 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 D. Lgs 50/2016;
 - b. 60% dell'importo contrattuale alla consegna di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, sul quale verrà operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di recupero della medesima;
 - c. saldo alla consegna degli elaborati del progetto esecutivo nella emissione finale.
2. La rendicontazione a saldo sarà effettuata sulla base degli effettivi costi sostenuti e sarà così articolata:
 - a. costi interni mediante distinta del numero di giornate/uomo effettivamente impiegate dal personale di SG;
 - b. costi esterni sostenuti, inclusivi dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari di incarichi esterni, mediante l'invio di copia delle fatture.
3. Gli strumenti di controllo della rendicontazione da parte di Città Metropolitana saranno costituiti dalla trasmissione degli atti rilevanti e delle fatture relative ai costi esterni sostenuti da SG e dell'elenco delle giornate/uomo effettivamente svolte dal personale dipendente.
4. La liquidazione del rimborso spese è subordinata alla presentazione di regolari fatture elettroniche da parte di Sviluppo Genova S.p.A. che dovranno essere intestate a Città Metropolitana – Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance - Codice Univoco Ufficio UFGE40
5. Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento con atto di liquidazione digitale (Codice Univoco Ufficio UFGE40)

Art. 12 - Recesso e risoluzione

1. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza oneri a proprio carico, qualora venga a conoscenza della sussistenza a carico della Società Sviluppo Genova S.p.A. di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, previste dalla legislazione antimafia.
2. In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica alla Società gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora la società non ottemperi, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

3. Oltre quanto previsto dall'articolo 1453 c.c., costituiscono motivo di risoluzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., le seguenti ipotesi di inadempimento:
 - cessione del presente contratto;
 - applicazione di penali in misura superiore al 20 (venti)% dell'importo concordato al netto degli oneri fiscali.
4. Nelle ipotesi sopra indicate il presente contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Direzione in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. La risoluzione del presente contratto comporta il recupero delle somme indebitamente percepite dalla Società Sviluppo Genova S.p.A., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 – Controversie

1. Ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, per le controversie che debbano essere proposte davanti il Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 14 – Assicurazione

1. L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a costituire, specificatamente per l'intervento idonea assicurazione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012, per i danni derivanti all'amministrazione dall'esercizio dell'attività professionale. In particolare il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una polizza per responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 24 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per rischi derivanti dallo svolgimento di attività di competenza nonché a copertura anche dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi. La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a €. 500.000,00

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della Società Sviluppo Genova S.p.A.
2. Sono altresì a carico di S.G. tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana.

Art. 16 - Clausole di legalità

1. S.G., con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna:
 - ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 16/2021 del 18 marzo 2021 disponibile sul sito SUA;
 - a segnalare al Responsabile del Procedimento qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto, a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Città Metropolitana di Genova;
 - a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
 - nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 16 del 31/01/2014 n.16, pubblicato sul sito SUA di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
2. Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.
 3. Città Metropolitana, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di sensi del d.lgs. 231/2001, dal "Codice Etico", dalla "Politica Aziendale" in merito al sistema di gestione integrata qualità-ambiente e dalla "Politica aziendale per la prevenzione della Corruzione", reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a proprio carico dai suddetti documenti

Art. 17 – Disposizioni finali

1. La presente Convenzione attuativa è approvata e sottoscritta digitalmente.
2. Al presente documento sono allegati, come parte integrante, l'Accordo di Cooperazione Orizzontale sottoscritto da Città Metropolitana e S.G. in data 15/03/22, l'Atto dirigenziale n. 1457/2022 del 4/07/2022 della Città metropolitana di approvazione dello schema della Convenzione attuativa nonché il DIP dell'intervento.

CITTÀ METROPOLITANA
DI GENOVA

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

.....

.....
